

OGGETTO: Individuazione dei criteri generali e modalità per la nomina e la composizione della Commissione edilizia comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la LP 1/2008 di riordino della “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” all’art.36 come modificato con la LP 4/2010, ha ridisciplinato le modalità e i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell’ordinamento delle Commissioni edilizie, se il Comune intende costituire tale organo consultivo, e li ha fissati come di seguito:

- 1) *non possono essere nominati componenti della CEC consiglieri o assessori comunali ad eccezione degli assessori cui sono riservate le deleghe in materia di urbanistica ed edilizia;*
- 2) *i liberi professionisti nominati componenti della Commissione edilizia nonché gli studi di cui fanno parte, possono assumere nell’ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
- 3) *il numero massimo dei componenti compreso il Presidente non può superare per i Comuni sotto i 5000 abitanti quale Denno, i cinque componenti.*

Osservato che la predetta norma ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 149 della LP 1/2008, trova applicazione in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all’entrata in vigore della sopracitata modifica all’art. 36, *anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi ai sopraelencati criteri, e quindi anche in deroga allo stesso;*

Considerato che il Comune di Denno, essendo stato interessato dal rinnovo degli organi comunali in data 16 maggio scorso, è tenuto alla nomina della Commissione edilizia e per effetto dell’art. 26 comma 6 del Tullrroc approvato con D.P.Reg. 3/L del 2005, lo deve fare entro 45 giorni dalla costituzione della Giunta comunale, nel frattempo opera in regime di “prorogatio” la Commissione edilizia scaduta;

Viste le recenti note del Servizio Urbanistica della PA (dd. 26 maggio e 7 giugno depositate in atti) che si occupano dell’argomento;

Considerato che l’art. 36 succitato stabilisce alla lettera i) le sole condizioni per la determinazione da parte dei Regolamenti edilizi dell’ordinamento delle Commissioni edilizie solo se ed in quanto si voglia mantenerle;

Ritenuto per non privare il Consiglio comunale delle proprie competenze e prerogative in materia regolamentare, di proporre e fissare nella prima seduta utile successiva all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della Commissione edilizia al fine di consentire alla Giunta comunale di provvedere nel rispetto di tali indirizzi alla designazione dei componenti dell’organo tecnico consultivo, e ciò in attesa del recepimento dei medesimi criteri nello strumento proprio e pertinente, ovvero nel Regolamento edilizio comunale;

Fatto peraltro presente che l’attuale art. 11 del vigente Regolamento edilizio sulla composizione della Commissione edilizia, già sottolinea il ruolo “tecnico” di detto organismo, che si vuol mantenere, e prevede un elemento in più dei 5 consentiti dalla norma provinciale; inoltre si precisa che ai fini della scelta degli “esperti” si prescinde dall’Albo di cui all’art. 12 della LP 22/1991 nr. 22 in quanto le relative disposizioni non sono più applicabili essendo divenute incompatibili con la nuova disciplina della LP 1/2008 sia in materia di commissioni edilizie comunali che di commissioni per la pianificazione e il paesaggio delle comunità;

Ritenuto dunque di provvedere all’adempimento in oggetto, al fine di permettere alla Giunta quale organo competente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sull’Ordinamento dei Comuni, di procedere alla nomina della Commissione edilizia comunale per la prossima consiliatura;

Udita la relazione del Sindaco, il quale illustra la proposta per la determinazione degli indirizzi;

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10;

Vista la L.R. 30.11.1994 n. 3;

Vista la L.R. 4.1.1993 n.1 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, espressi nei termini di legge dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di fissare, per quanto in premessa esposto e in attesa del recepimento dei medesimi criteri nel Regolamento edilizio comunale, i seguenti indirizzi cui la Giunta comunale dovrà attenersi per la successiva nomina dei componenti la Commissione edilizia comunale, organo consultivo in materia edilizia ed urbanistica che si intende mantenere:
 - a) I componenti la Commissione edilizia comunale non potranno eccedere i cinque componenti compreso il Sindaco quale Presidente e il Comandante del Corpo vigili del Fuoco di Denno, quale membro di diritto ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 24/1954; il tecnico comunale partecipa alle sedute della Commissione per relazionare in merito alle pratiche sottosposte alla Commissione stessa (e non è membro della Commissione) così come non lo è il Segretario comunale che vi partecipa quale Segretario e che in caso di impossibilità può delegarne le funzioni al tecnico comunale;
 - b) I restanti tre componenti dovranno essere “tecnici”, laureati o diplomati, dotati di esperienza, professionalità e competenza specifica in materia urbanistico edilizia e nella tutela del paesaggio, elementi acquisiti per grado/tipo di istruzione e titolo di studio o per attività lavorativa e/o professionale; tali requisiti potranno/dovranno essere documentati;
 - c) ogni commissario di cui al punto b) deve all'atto della nomina dichiarare che *si impegna a non assumere nell'ambito del territorio del Comune di Denno incarichi diversi dagli incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, costituendo detta condizione causa di incompatibilità; al riguardo si precisa che detta condizione ostativa sussiste ogni qualvolta esista una qualche forma di collaborazione fra il professionista nominato e altri componenti lo studio firmatari del progetto, quale la condivisione dei locali dello studio e del personale di supporto e di segreteria, indipendentemente dal possesso di P. IVA distinte. Il verificarsi di una di tali situazioni comporta la revoca da componenti la Commissione;*
 - d) ai tecnici di cui alla lettera b), la Giunta comunale potrà riconoscere un gettone di presenza maggiorato rispetto a quello ordinario spettante ai consiglieri comunali (Euro 40,00) così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione 20/04/2010 nr. 4/L, art. 16 comma 2.

2. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 54 L.R. 1/1993 e ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).